

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del Reg. Data 05-12-18

Oggetto:	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO E IL COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO.
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 12:30, nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

VERGARI FABRIZIO	P	DI CINTIO GIORGIO	P
SENZACQUA NAZZARENO	P	PATERNESI MELONI FRANCO	P
TEMPESTILLI AGOSTINO-ANTONIO	A	DI FLAVIO FABIOLA	A
CICCONI FRANCESCO GIOVANNI	P	DEL GATTO RICCARDO	A
AGOSTINI FRANCESCO	P	DILETTI REMO	P
PANAIOLI MARIA CRISTINA	P		

Assegnati n.11 Presenti n. 8
In carica n.11 Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. VERGARI FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario comunale Sig.ra Dott.ssa Minardi Raffaella
- La seduta é pubblica
- Nominati scrutatori i signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, la presente proposta é stata adottata in conformità alla L.267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il principio dell'autonomia degli EE.LL., trova piena attuazione nella previsione:

- a) dell'art. 30 del D.Lg.vo n. 267/00, che consente, all'interno delle varie forme associative, la stipula di convenzioni, tra Comuni, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- b) dell'art. 98 del T.U.E.L. n. 267/00 che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;
- c) dell'art. 10 del DPR n. 465/97 che, in materia di gestione dei Segretari Comunali, ne ribadisce il principio, precisandone le modalità e la possibilità per i Comuni, "le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia", di "stipulare, tra loro, convenzioni per l'ufficio segreteria";

RICHIAMATA la delibera n. 270 del 06.09.2001 con cui il Consiglio di Amministrazione Nazionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha chiarito che solo dal momento di adozione del provvedimento da parte del C. di A. Nazionale o dei C. di A. Regionali, e non già dalla stipula della convenzione (salvo espresso riconoscimento retroattivo), decorrono gli eventuali effetti giuridici sull'inquadramento giuridico e sul trattamento economico del segretario titolare della neocostituita sede di segreteria, sempre ovviamente in presenza dei requisiti richiesti dal DPR n. 465/1997 e dal CCNL del 16.05.2001;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs 267/2000 "i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia" così come l'art. 10 comma 1 del DPR 465/1997 che dispone "i comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni";

RITENUTO che l'esercizio associato del servizio di Segreteria si inserisce nel processo evolutivo delineato dal legislatore, producendo gli effetti che lo sostengono, poiché permette indubbiamente di utilizzare le sinergie derivanti dall'esperienza acquisita dai singoli comuni nelle specifiche attività, per un reciproco arricchimento di professionalità, mirando ad ottenere anche una riduzione della spesa relativa al servizio stesso, secondo le percentuali meglio specificate nell'allegato schema di convenzione;

EVIDENZIATO che questo Ente, d'intesa con i Comuni di Santa Vittoria in Matenano e Serra San Quirico, intendono stipulare una convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di segreteria comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico segretario comunale;

DATO ATTO, inoltre atto che la presente convenzione è classificata di classe IV;

VISTA l'allegata convenzione per l'esercizio congiunto del servizio di Segreteria ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 465 del 4.12.1997 nella quale vengono disciplinate le modalità e i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra le parti.

PRESO ATTO che, in base agli accordi intercorsi, il Comune capo-convenzione è il Comune di Santa Vittoria in Matenano, dove si identifica la titolarità del Segretario in servizio;

ACCERTATO che la stessa, composta da n. 12 articoli, è stata predisposta nel rispetto della sopraccitata normativa ed è pertanto ritenuta meritevole di approvazione;

VISTO il D.M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno, che dispone la successione dei prefetti dei comuni capoluogo di regione ai soppressi consigli di amministrazione delle sezioni regionali dell'Agenzia dei Segretari;

RICHIAMATO il documento istruttorio, allegato al presente atto, predisposto dal responsabile del servizio;

RITENUTO di dover deliberare in merito;

ACQUISITI i seguenti pareri resi a norma dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati:

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE

Il Responsabile dell'area amministrativa - contabile Dott. Enrico Gasparri

VISTO l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. 4.12.1997 n. 465;

VISTO l'articolo 98, comma 3, del DLgs. 18/8/2000, n. 267.

Con votazione legalmente espressa in forma palese per alzata di mano avente il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 8;
- Consiglieri votanti n. 8;
- Favorevoli n. 7;
- Contrari n. /;
- Astenuti n. 1;

D E L I B E R A

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata;

2) Di approvare l'esercizio in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale fra il Comune di Santa Vittoria in Matenano (capo convenzione) e il comune di Serra San Quirico;

3) Di approvare lo schema di convenzione, da stipulare tra i Sindaci dei Comuni individuati al punto 2, che, composto da 12 articoli, è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che il presente provvedimento, unitamente a quello assunto nel merito dai Comuni di Santa Vittoria in Matenano e Serra San Quirico e all'ulteriore documentazione necessaria, saranno trasmessi, per gli adempimenti di competenza, alla Sezione Regionale delle Marche dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari comunali e provinciali – Prefettura UTG di Ancona.

Con separata votazione legalmente espressa in forma palese per alzata di mano avente il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 8;
- Consiglieri votanti n. 8;
- Favorevoli n. 7;
- Contrari n. /;
- Astenuti n. 1;

DELIBERA

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
E IL COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA
ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemiladiciotto addì _____ del mese di _____ alle
ore.....nella sede Comunale di _____,

TRA

il Comune di Santa Vittoria in Matenano, C.F 00330500448, legalmente rappresentato
dal Sindaco Fabrizio vergari

E

il comune di Serra san Quirico, C.F. 00182380428 , legalmente rappresentato dal
Sindaco
Tommaso Borri

PREMESSO

Che l'Amministrazione Comunale di Santa Vittoria in Matenano con delibera di C.C.
n..38 del 05.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale di Serra
San Quirico, con delibera di C.C.. n. del, esecutiva ai sensi di
legge, hanno deliberato lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai
sensi dell'art. 98 comma 3 del d.lgs. n. 267 del 2000 e nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 10 del d.p.r. n. 465 del 4.12.1997;
con la presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e fine

Il Comune di Santa Vittoria in Matenano e il Comune di Serra San Quirico, stipulano la
presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato e in forma associata
le funzioni di segreteria comunale, ottenendo in tal modo un significativo risparmio della
relativa spesa a beneficio degli Enti associati.

Art. 2 – Classe e Sede della Convenzione.

La presente convenzione è classificata nella classe IV.

Popolazione al 31/12/2017:

del Comune di Santa Vittoria in Matenano n. 1321;

del Comune di Serra San Quirico n. 2744

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini
dell'assegnazione del Segretario comunale.

La sede di segreteria non necessita di riclassificazione per superamento della soglia
demografica a seguito della sommatoria della popolazione dei comuni convenzionati.

L'eventuale riclassificazione della sede di segreteria convenzionata per superamento
della soglia demografica di appartenenza dei singoli Comuni verrà disposta d'ufficio
dalla sezione regionale dell'ex Agenzia, secondo le procedure indicate dalla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione nazionale dell'Agenzia n. 278/2003.

Il segretario in convenzione ha la sua sede presso il Comune di Santa Vittoria in
Matenano e presso tale sede dovranno essere comunicati tutti gli atti che lo
riguardano.

Art. 3 - Comune Capo Convenzione

Il Comune di Santa Vittoria in Matenano assume la veste di Comune Capo
Convenzione.

In caso di scioglimento della presente convenzione, il segretario titolare della sede
convenzionata, rimarrà titolare del comune di Santa Vittoria in Matenano.

Art. 4 – Nomina e Revoca del Segretario comunale.

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario Comunale, con l'osservanza delle modalità di cui alla normativa vigente.

Art. 5 – Modalità operative.

Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale prenda la sua opera in tutti e due gli Enti.

Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del segretario titolare potrà essere richiesta la nomina di un segretario sostituto il cui compenso, per il periodo di lavoro svolto, verrà comunque ripartito tra gli enti in misura proporzionale all'orario convenzionale a prescindere dall'utilizzo effettivo del medesimo sostituto da parte di uno dei due comuni.

Art. 6 – Orario di lavoro.

Le prestazioni lavorative del segretario comunale saranno articolate in modo da assicurarne la presenza presso i Comuni convenzionati per un numero di ore lavorative settimanali pari a:

- 18 ore per il Comune di Santa Vittoria in Matenano;
- 18 ore per il comune di Serra San Quirico;

L'articolazione giornaliera dell'orario verrà stabilita dal Comune capofila sentito il Sindaco del Comune convenzionato ed il segretario comunale.

Art. 7 - Trattamento economico

Lo stato giuridico del Segretario è regolato dalle vigenti disposizioni normative, dal vigente CCNL di categoria e dagli eventuali contratti integrativi a livello regionale.

Spetta al segretario comunale a norma dell'art. 45 del ccnl 1998/2001 una retribuzione mensile aggiuntiva pari ad un quarto (25 per cento) del trattamento economico fondamentale, secondo le vigenti disposizioni contrattuali, oltre al rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, sostenute per recarsi da uno all'altro dei Comuni Convenzionati, che faranno capo al Comune di Santa Vittoria in Matenano, da calcolarsi secondo le disposizioni vigenti tempo per tempo.

Il trattamento economico del segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, va adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Al segretario comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato "retribuzione di risultato", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti, secondo quanto prevede l'art. 42 CCNL 16 maggio 2001, come integrato dall'art. 4 del CCNL siglato il 7/3/2008. Il compenso è liquidato separatamente dalle amministrazioni convenzionate in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell'anno di riferimento.

Art. 8 – Rapporti Finanziari.

I rapporti finanziari fra gli enti convenzionati saranno ispirati ai principi di solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, farà carico a ciascun ente, in proporzione alle ore lavorative stabilite per ciascun Comune. Così anche per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei segretari comunali e provinciali.

Il comune capofila provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero mensile della parte di spesa a carico degli altri comuni convenzionati.

Le spese per missioni e per trasferte svolte dal segretario comunale fuori dalle sedi di servizio sono esclusivamente a carico del comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al segretario comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4 lett. d) del d.lgs. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del comune interessato.

Art. 9 - Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da intese tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 10 – Durata e Cause di scioglimento

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di attestazione della presa in servizio del segretario titolare e durata triennale.

Essa ha comunque carattere precario e potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali associate;
- b) recesso unilaterale di una delle tre Amministrazioni Comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare, debitamente motivato, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Nel caso di recesso unilaterale di uno dei comuni convenzionati e nel caso di mancato accordo, il segretario rientrerà in servizio presso il Comune Capo convenzione.

Dei provvedimenti di costituzione, proroga e scioglimento è data immediata e tempestiva comunicazione alla Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali -Prefettura UTG di Ancona – per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica e il trattamento economico del segretario comunale.

Art. 11 – Registrazione.

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente in materia di registro.

Art. 12 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Santa Vittoria in Matenano – sig. Fabrizio Vergari

per il Comune di Serra San Quirico – sig. Tommaso Borri

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
Provincia di Fermo

Oggetto:	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO E IL COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO.
-----------------	--

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Parere di regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano 29-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.to GASPARRI ENRICO

Parere di regolarità contabile, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano 29-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.to GASPARRI ENRICO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to VERGARI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Minardi Raffaella

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to SENZACQUA NAZZARENO

Prot. N. Approvata Li 11-12-18

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Legge 267/00, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Minardi Raffaella

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi: dal 11-12-18.

- é divenuta esecutiva il giorno:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt.134, comma 4)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Minardi Raffaella

E' copia conforme da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Minardi Raffaella
